

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 185/CGF

(2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 139/CGF – RIUNIONE DEL 25 GENNAIO 2010

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Vito Giampietro – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario

- 1) **RICORSO DELL'A.S.D. FUTSAL PALESTRINA CALCIO A/5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FUTSAL PALESTRINA/ROCCA MASSIMA LATINA DEL 19.12.2009**
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 316 del 31.12.2009)

L'A.S.D. Futsal Palestrina ha impugnato davanti a questa Corte la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque (Com. Uff. n. 316 del 31.12.2009) che le ha inflitto la punizione sportiva della perdita della gara Palestrina/Latina disputata il 19.12.2009 per il Campionato di Serie B a causa dell'avvenuto impiego in detto incontro, da parte di essa ricorrente, del calciatore Simon Marcel risultato in posizione irregolare di tesseramento.

Deduce, in rito, un vizio del contraddittorio per non esserle stato inviato contestualmente il reclamo, dal lei ricevuto solo in data 28.12.2009, di parte avversaria, e, nel merito, di aver agito in piena buona fede e di essere incorsa in errore scusabile avendo ritenuto, con il deposito della richiesta di tesseramento corredata dalla documentazione necessaria sin dal 4.12.2009, che il Simon si trovasse nella situazione prevista dall'art. 40, comma 10 N.O.I.F., e, quindi fosse stato tesserato da tale data; lamenta, infine, l'illogicità della sanzione che la priva di tre punti in classifica per una violazione che attiene ad una sola partita, quando la normativa federale in vigore e segnatamente l'art. 17, comma 8 C.G.S., prevede per l'impiego di atleti che siano risultati in posizione di tesseramento irregolare in più incontri, solo un punto di penalizzazione per ogni gara da essi disputata e chiede o la ripetizione dell'incontro in parola o una sanzione meno affittiva.

L'appello non merita accoglimento.

L'eccezione procedurale sollevata non ha alcuna fondatezza poiché dagli atti risulta che il reclamo fu inviato con lettera raccomandata sia al Giudice Sportivo, che alla controparte in data 22.12.2009, nulla significando, e non potrebbe essere diversamente, la data della ricezione che dipende da fattori imponderabili.

Quanto al merito è sufficiente rilevare che dalle informazioni ricevute dall'Ufficio Tesseramenti il Simon figura tesserato con la reclamante solo a partire dal 22.1.2010 e quindi in data successiva a quella dell'incontro con il Latina, circostanza, questa, che la stessa difesa del Futsal Palestrina, in sede di discussione orale, ha dovuto ammettere.

D'altra parte è appena il caso di evidenziare come sia impossibile accedere alle argomentazioni difensive in quanto l'avvenuto deposito in tempo utile della documentazione necessaria per il

tesseramento non esonerava la società dal dovere di accertare, prima di utilizzare il Simon, che la sua richiesta fosse andata a buon fine.

La violazione rientra, all'evidenza, nell'ipotesi normativa di cui al combinato disposto fra i commi 1 e 5, lett. a) dell'art. 17 C.G.S. essendo del tutto in conferente il richiamo alla comma 8 di detta disposizione che prevede fattispecie diversa limitata ai casi di tesseramenti colpiti, in momento successivo, da revoca federale.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Futsal Palestrina Calcio a 5 di Palestrina (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'A.S.D. FUTSAL PALESTRINA CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €900,00 ALLA SOCIETÀ;**
- **SQUALIFICA PER 4 GIORNATE DI GARA AL SIG. GIAMPAOLO LUCA SEGUITO GARA FUTSAL PALESTRINA/CIVIS COLLEFFERRO 1997 DEL 9.1.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 336 del 12.1.2010)

L'A.S.D. Futsal Palestrina ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque (Com. Uff. n. 336 del 12.1.2010) che le ha squalificato per 4 giornate il proprio allenatore, Giampaolo Luca, colpevole di avere, dopo essere stato allontanato dal campo, continuato dalla tribuna, sia ad impartire disposizioni ai propri calciatori sia a mantenere un comportamento offensivo nei confronti degli arbitri e le ha inflitto la sanzione dell'ammenda di € 900,00 quale responsabile oggettiva dell'operato dei propri sostenitori che indirizzavano sputi contro gli arbitri e i calciatori avversari, più volte attingendoli, nonché, ripetutamente, rivolgendo espressioni ingiuriose e minacciose nel corso della gara Palestrina/Colleferro disputata il 9.1.2010 per il Campionato di Serie B del Calcio a 5.

Chiede una riduzione delle sanzioni contestando le risultanze del referto arbitrale che, a suo dire, sarebbe parzialmente sconfessato dal rapporto del Commissario di campo il quale nulla avrebbe riferito circa una condotta irriverente e minacciosa tenuta dal Giampaolo.

Il ricorso non ha fondamento e va pertanto respinto.

La precisa, puntuale e circostanziata narrazione dei comportamenti perseguiti posti in essere e dall'allenatore e dai tifosi locali in occasione dell'incontro suindicato trova pieno riscontro nella refertazione del Commissario di campo e non lascia spazio ad alcun dubbio.

L'accentuato disvalore antiregolamentare delle violazioni, praticamente reiterate per tutta la durata della partita, l'incidenza particolarmente negativa del lancio di sputi, inurbano e spregevole, ed il persistere nel suo atteggiamento ingiurioso da parte del Giampaolo anche dopo la sua espulsione escludono ogni possibilità di ridimensionamento delle sanzioni applicate che devono pertanto ritenersi adeguate e proporzionate alla gravità dell'accaduto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Futsal Palestrina Calcio a 5 di Palestrina (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL'A.S.D. CALCIO A CINQUE FORLÌ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA AL CALCIATORE PERROTTI JULIANO SEGUITO GARA CALCIO A CINQUE FORLÌ/AOSTA CALCIO A 5 DEL 10.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 339 del 13.1.2010)

L'A.S.D. Calcio a Cinque Forlì ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque che, sulla base del referto arbitrale relativo alla gara Forlì/Calcio a Cinque/Aosta Calcio a Cinque, disputata il 10 gennaio 2010 per il Campionato di Serie B, Girone A, ha inflitto, con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 339 del 10 gennaio 2010, la squalifica per tre

giornate di gara al calciatore Perrotti Giuliano espulso dal terreno di gioco per avere colpito un avversario con un pugno.

La società ricorrente sostiene che il proprio calciatore non ha inteso colpire volontariamente l'avversario ma lo ha solo urtato al fianco nel tentativo di guadagnare una migliore posizione di gioco senza comunque procurargli alcun danno.

La società ricorrente, in ogni caso, chiede una riduzione della squalifica, ritenuta eccessiva, anche in considerazione del fatto che il calciatore sanzionato gioca in Italia da dieci anni ed è alla sua prima espulsione dal campo.

Il reclamo non può trovare accoglimento.

Il referto arbitrale, che, come è noto, costituisce una fonte di prova privilegiata nei procedimenti disciplinari, chiaramente riferisce che il calciatore in questione è stato espulso dal terreno di gioco per avere colpito un avversario con un pugno alla schiena.

Quanto alla richiesta di riduzione della squalifica, si osserva che questa non è riducibile in quanto è congrua conseguenza sanzionatoria dell'atto di violenza commesso dal calciatore e che comunque la sua misura corrisponde al minimo edittale stabilito dall'art. 19, comma 4, lett. b), come sanzione per i calciatori resisi responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori avversari.

Il reclamo proposto dall'A.S.D. Calcio a Cinque Forlì, in conclusione va respinto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Calcio a Cinque Forlì di Forlì.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma l'11 marzo 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete